



Premoli

Servizi Personalizzati - Elaborazione Paghe

URGENTE !!!!
AVVISO IMPORTANTE
A TUTTI I SIGG. CLIENTI
DA LEGGERE CON ATTENZIONE

IMPORTANTI NOVITA' SU:

1. **Mancata proroga per l'anno 2013 della piccola mobilità**
2. **Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali**
3. **Contributo di Licenziamento**

1) Mancata proroga per l'anno 2013 della piccola mobilità

La legge di stabilità 2013 non ha prorogato i finanziamenti per la "piccola mobilità". ***Fino al 31/12/2012:***

- i dipendenti licenziati da aziende che occupano meno di 15 addetti, potevano iscriversi nelle liste della piccola mobilità ;
- i datori di lavoro che assumevano i dipendenti iscritti in queste liste, usufruivano dell'agevolazione contributiva del 10% per 12 o 18 mesi a seconda che il contratto risultasse stipulato a tempo determinato o indeterminato.

(segue)

INVECE, DAL 1/1/2013 :

- Non sarà più possibile beneficiare dell'agevolazione contributiva suddetta nel caso in cui si assumano, nell'anno 2013, lavoratori che si siano iscritti in queste liste nel 2012 o con riserva nell' anno 2013(Legge n. 52/1998):
- Le aziende non avranno più diritto allo sgravio nei seguenti casi:
 - proroga nell'anno 2013 di assunzioni a tempo determinato di dipendenti assunti dalle liste di mobilità nel 2012;
 - trasformazione, sempre nel 2013, di tali contratti a termine in tempi indeterminati

VI INVITIAMO A CONTATTARE CON LA MASSIMA URGENZA IL NOSTRO STUDIO PER VALUTARE LA SITUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI DI DIPENDENTI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA' CHE INTENDIATE TRASFORMARE O PROROGARE NEL 2013, prima di procedere a qualunque trasformazione o proroga, poiché, si ribadisce, non sarà più possibile usufruire degli sgravi.

Ad oggi, in attesa di chiarimenti da parte dell'Inps, per le **assunzioni a tempo determinato** effettuate dalle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2012 ovvero per le **proroghe o trasformazioni** compiute nel 2012, per le quali il periodo agevolato si protrae nel 2013, è possibile continuare a versare i contributi nella misura ridotta fino alla naturale scadenza (nel 2013) del periodo agevolato.

Ricordiamo che fino al dicembre 2016 è possibile assumere in maniera agevolata i lavoratori iscritti nelle liste in mobilità a seguito di CIGS ovvero di licenziamento collettivo da parte di imprese che occupano più di quindici dipendenti (Legge n. 223/1991)

2. Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali

Si ricorda che la normativa vigente non prevederebbe, per le prestazioni occasionali, alcuna comunicazione ufficiale agli Enti all'inizio del rapporto di collaborazione. D'altro canto, in mancanza di un documento inviato ad un Ente preposto, che possa comprovare "ufficialmente" la data di inizio del rapporto, in sede di ispezione, il collaboratore occasionale potrebbe essere considerato "in nero" .

Per cercare di minimizzare tale rischio, si consiglia **vivamente** ai Sigg. Clienti di effettuare una comunicazione preventiva all'Inail (DNA), prima dell'inizio di ogni prestazione occasionale.

Alla luce dell'orientamento degli ispettori infatti, anche se tale adempimento non sarebbe effettivamente previsto o richiesto dalla normativa, l'adozione di questo accorgimento può tutelare le Società da possibili presunzioni di lavoro irregolare.

3. Contributo di licenziamento ("ASPI")

Dal 01/01/2013, **TUTTI I DATORI DI LAVORO** (anche i privati che hanno alle dipendenze domestici/colf/badanti), che licenzino per qualsiasi motivo un dipendente, devono versare all'Inps il contributo aggiuntivo ASPI, in misura di € 483,80 per ogni anno lavorato dal dipendente, per un massimo di tre annualità, quindi massimo euro $483,80 \times 3 = 1451,40$.

Ricordiamo che tale contributo è calcolato in ragione del 41% dell'indennità mensile di disoccupazione.

VI INVITIAMO PERTANTO A TENERE CONTO DI TALE NUOVO CONTRIBUTO DOVUTO, in caso di licenziamento a qualsiasi titolo: maggiori chiarimenti Vi saranno inviati con la circolare informativa Premoli 2/2013 in spedizione nei prossimi giorni.

Cordiali saluti

STUDIO PREMOLI

Milano 31/01/2013